



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DI:**

- interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- interventi educativi mirati (es. ADM - SPAZIO NEUTRO), interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale e interventi educativi nell'ambito di unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali.

CIG n. 76324511D1

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2018



## Indice

### **art. 1 - oggetto e localizzazione dell'appalto**

- 1.1 interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- 1.2 interventi educativi mirati (es. ADM e SPAZIO NEUTRO), interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale e interventi educativi nell'ambito di unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali.

### **art. 2 - durata e periodo di prova**

### **art. 3 - importo contrattuale**

### **art. 4 - personale delle ditte cessanti**

### **art. 5 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione**

- 5.1 interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- 5.2 interventi educativi mirati (es. ADM e SPAZIO NEUTRO), interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale e interventi educativi nell'ambito di unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali.

### **art. 6 - la funzione di coordinamento**

### **art. 7 - requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale**

### **art. 8 - tesserino di riconoscimento**

### **art. 9 - obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale**

### **art. 10 - applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro**

### **art. 11 - controlli**

### **art. 12 - responsabilità e garanzie**

### **art. 13 - forza maggiore**

### **art. 14 - sciopero**

### **art. 15 - divieto di subappalto**

### **art. 16 - pagamenti**

### **art. 17 - penalità**

### **art. 18 - clausola risolutiva espressa**

### **art. 19 - stipulazione del contratto**

### **art. 20 - clausola D.lgs. 231/2001**

### **art. 21 - lotta al lavoro clandestino**

### **art. 22 - foro**

### **art. 23 - disposizioni finali**

### **art. 24 - accettazione del capitolato**

### **Art. 1 – Oggetto e localizzazione dell'appalto**

L'Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (di seguito indicata, in tutti gli atti di gara e contrattuali, come "AZIENDA") intende affidare la gestione di:

- interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- interventi educativi mirati (es. ADM e SPAZIO NEUTRO), interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale e interventi educativi nell'ambito di unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali.

I predetti servizi dovranno essere realizzati prevalentemente l'ambito dei comuni di Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Castiglione d'Adda.

Per quanto riguarda gli interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale, si precisa che la struttura in cui si trova lo "spazio neutro" è ubicata in Casalpusterlengo, Via Fleming, 2.

L'AZIENDA si riserva e l'Appaltatore sin da ora accetta che nel corso della durata dell'appalto venga affidata allo stesso la gestione dei predetti servizi socio educativi anche in altri comuni non ricompresi tra quelli elencati al secondo comma del presente articolo.

L'AZIENDA si riserva e l'Appaltatore sin da ora accetta che nel corso della durata dell'appalto venga affidata allo stesso la gestione di ulteriori e diversi servizi socio assistenziali/socio educativi rispetto a quelli originariamente stabiliti nel bando di gara e nel presente capitolato, con particolare riferimento alla possibilità di implementazione del servizio SAD/SADH nell'ambito del Comune di Casalpusterlengo e limitrofi.

A seguito dell'assegnazione e prima dell'avvio delle attività l'AZIENDA e l'Appaltatore definiranno nel dettaglio l'impostazione e l'organizzazione dei servizi partendo dal progetto presentato in sede di gara al fine di armonizzarlo e contestualizzarlo con le esigenze dell'AZIENDA, nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando e nel presente capitolato.

### **Art. 2 - Durata e periodo di prova**

L'appalto in oggetto avrà durata per il periodo 01/01/2019 – 31/08/2021 in base alle scansioni temporali delineate dal calendario scolastico per quanto attiene agli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92. Dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

L'appalto potrà essere eventualmente rinnovato per una sola volta per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti sino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso. In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.



### Art. 3 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato per il periodo 01/01/2019 – 31/08/2021 in € **848.187,50**, IVA ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, così ripartiti:

- € **818.125,00** esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno tre anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.
- € **30.062,50** esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda gli interventi educativi mirati (es. ADM - SPAZIO NEUTRO), interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale e interventi educativi nell'ambito di unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali da realizzarsi da parte di personale in possesso di laurea triennale in scienze dell'educazione, in educazione professionale e titoli equipollenti e/o equivalenti in base alle norme vigenti.

L'AZIENDA, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26, comma 3-ter del D.Lgs.81/08 e s.m.i., precisa che gli stessi, secondo una valutazione ricognitiva della tipologia degli interventi e delle prestazioni, sono relativi unicamente agli aspetti organizzativi e gestionali, pertanto i relativi oneri economici risultano pari a zero.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo, calcolato sulla base del numero di ore presunte per come quantificate nel successivo Art. 5, è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Gli importi verranno corrisposti solo a fronte di interventi espressamente richiesti e resi, indipendentemente dal numero di ore presunte per come quantificate nel successivo Art. 5.

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.

Al termine di ciascun anno contrattuale, l'affidatario avrà diritto di richiedere la revisione del prezzo dell'appalto che sarà commisurata nel 50% dell'indice ISTAT FOI. Con la sottoscrizione del presente capitolato l'Appaltatore accetta incondizionatamente quanto stabilito dal precedente comma.

### Art. 4 – Personale delle ditte cessanti

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente capitolato, in forza alle ditte cessanti. A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, nell'ambito del tavolo di cui all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali o articolo equivalente di altro CCNL, l'aggiudicatario si obbliga a verificare congiuntamente con le ditte cessanti, l'AZIENDA e le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio, i requisiti posseduti dal personale delle ditte cessanti e definire per i lavoratori, in possesso dei requisiti previsti, le modalità operative relative al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicatario. I lavoratori saranno assunti con la qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e con la conservazione del livello retributivo e dell'anzianità maturati presso le ditte cessanti.

Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.

In caso di passaggio di lavoratori tra ditte aventi natura giuridica di cooperative sociali e associazioni l'eventuale richiesta di sottoscrivere la quota associativa da parte della ditta aggiudicataria non rappresenta un vincolo per i medesimi lavoratori i quali hanno la facoltà, non l'obbligo, di aderire o meno a tale richiesta; ciò vale sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.

#### **Art. 5 – Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione**

Il servizio per il periodo di durata dell'appalto (01/01/2019 – 31/08/2021) consta di:

- n. 46.750 ore complessive presunte per quanto riguarda gli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa di almeno tre anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.
- n. 1.625 ore complessive presunte per quanto riguarda gli interventi educativi mirati (es. ADM - SPAZIO NEUTRO), interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale e interventi educativi nell'ambito di unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali da realizzarsi da parte di personale in possesso di laurea triennale in scienze dell'educazione, in educazione professionale e titoli equipollenti e/o equivalenti in base alle norme vigenti.

La quantificazione del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'AZIENDA, al numero di Amministrazioni comunali deleganti e alle richieste dell'utenza che si rivolge all'AZIENDA.

L'AZIENDA si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'appaltatore, che si obbliga, l'esecuzione di ulteriori e nuovi servizi integrativi per rispondere ad esigenze specifiche, con particolare riferimento alla possibilità di implementazione del servizio SAD/SADH nell'ambito del Comune di Casalpusterlengo e limitrofi.

Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, né eccepire l'applicazione dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente capitolato e nel bando. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

#### **5.1 interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92**

Per interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici s'intendono l'insieme delle attività volte alla costruzione di un percorso per l'alunno con disabilità che abbia come obiettivo principale lo sviluppo di competenze e di potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.



In particolare questi interventi trovano una loro specificità nelle aree dell'autonomia e della comunicazione, collocando l'intervento sia nella forma diretta (lavoro con il soggetto), sia in quella socio relazionale (lavoro nel contesto). Queste due forme richiedono modalità differenziate: nel lavoro con il soggetto si realizza un'azione mirata all'aiuto individuale e alla proposta di strategie per gestire il bisogno mentre nel lavoro nel contesto viene svolta una funzione mediatrice bidirezionale cioè non solo tra soggetto e contesto ma soprattutto fra contesto e soggetto.

L'azione dell'educatore scolastico si colloca in un progetto che si attua all'interno dell'organizzazione scolastica; questo comporta la necessità non solo d'interagire con le regole e i tempi di tale organizzazione, ma soprattutto di partecipare e gestire le relazioni con i soggetti che ne fanno parte (dirigenza, insegnanti, ausiliari, segreteria). Questo deve avvenire attraverso un atteggiamento collaborativo e competente nella comunicazione.

Nella sua attuazione l'Educativa Scolastica (ES) persegue le seguenti finalità:

- contribuire a realizzare il diritto all'istruzione e a favorire l'inclusione scolastica per la promozione della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità;
- favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola;
- aumentare il livello di inclusione scolastica al fine di moltiplicare le opportunità formative e le competenze socializzanti del soggetto e del contesto;
- attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione.

Le predette finalità devono essere realizzate nell'ambito di un sistema basato su un costante e strutturato collegamento con i servizi sociali di riferimento e coerentemente con il progetto di vita di ciascun utente.

L'obiettivo del servizio è volto a garantire la realizzazione degli interventi, attraverso politiche sussidiarie che sappiano interpretare il contesto in una prospettiva che saldi insieme l'attenzione e il rispetto per le specificità con le capacità progettuali e la tensione a ricondurre le azioni locali a una visione più ampia, in grado di fare rete e confrontare le soluzioni più innovative nella prospettiva del superamento del rapporto uno a uno e del lavoro su gruppi eterogenei con bisogni educativi speciali.

Il servizio viene reso dal lunedì al sabato durante l'orario scolastico nei tempi e nei modi concordati con il dirigente scolastico di ciascun Istituto e d'intesa con la referente dell'AZIENDA e si rivolge agli alunni con disabilità, accertata ai sensi della Legge 104/92, residenti nei Comuni di Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Castiglione d'Adda. Il medesimo servizio potrà inoltre essere rivolto ad alunni che pur non avendo i requisiti di cui sopra necessitano di un intervento educativo in contesto scolastico, comprovato da una valutazione effettuata dallo specialista di riferimento o dal servizio sociale professionale.

Fatta salva la doverosa e funzionale collaborazione con l'Istituto scolastico gli educatori si riferiranno per tutto ciò che attiene al servizio al coordinatore dell'appaltatore che a sua volta si relazionerà direttamente con la referente dell'AZIENDA. Il coordinatore provvederà ad assegnare a ciascun alunno destinatario dell'intervento un educatore scolastico e a dare comunicazione dell'avvenuto abbinamento alla referente dell'AZIENDA.



L'appaltatore s'impegna ad assicurare quanto più possibile la continuità educativa tra l'educatore e l'alunno assegnatogli e, nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni per un'interruzione di tale continuità, l'appaltatore s'impegna a garantire un corretto passaggio di consegna e di informazioni tra gli operatori. Nel caso in cui, previa valutazione da parte della referente dell'AZIENDA, fosse necessario garantire il rapporto di un educatore per bambino anche durante la frequenza di un centro ricreativo estivo, lo stesso educatore scolastico potrà seguire il minore anche in questo contesto.

In caso di assenza dell'educatore scolastico l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla referente dell'AZIENDA e provvedere entro il secondo giorno alla sua sostituzione.

In caso di assenze dell'alunno, senza preavviso, all'educatore scolastico sarà riconosciuta solo un'ora di attività.

L'appaltatore potrà rendicontare e fatturare esclusivamente le ore autorizzate dalla referente dell'AZIENDA.

Nel caso di sciopero del personale della scuola le ore che l'educatore scolastico non ha potuto svolgere potranno essere recuperate e utilizzate in base a quanto concordato con la referente dell'AZIENDA.

Ad ogni modo non è previsto che gli educatori scolastici svolgano attività di supplenza del personale docente. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla referente dell'AZIENDA ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate e al rapporto con gli alunni e le famiglie. In tale quadro l'appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.


## **5.2 interventi educativi mirati (es. ADM e SPAZIO NEUTRO), interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale e interventi educativi nell'ambito di unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali.**

### Interventi educativi mirati

L'intervento consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolte a minori e non solo in situazione di disagio e alle loro famiglie; si esplica sia all'interno dell'ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell'intervento e si fonda su una relazione individuale con l'operatore di riferimento. Tale intervento si caratterizza come temporaneo: la durata varia in relazione alla complessità della situazione, delle resistenze e della recettività del soggetto e del nucleo familiare di appartenenza.

E' necessario non limitare il lavoro al domicilio, ma contribuire a creare o ristabilire delle reti di relazioni e delle occasioni di socializzazione anche al di fuori di esso. La risorsa domiciliare permette così di effettuare anche un lavoro di orientamento, mediando e accompagnando il soggetto nella sua presa di contatto con l'ambiente esterno, permettendogli di individuare altri interlocutori quando la risorsa operatore verrà meno.

L'operatore dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del nucleo familiare affinché si evidenzino un'effettiva possibilità di cambiamento del contesto andando a



promuovere ed implementare le risorse del soggetto destinatario dell'intervento e del nucleo in cui è inserito.

Gli interventi si rivolgono a soggetti:

sottoposti a provvedimenti degli Organi giudiziari (Tribunale Ordinario – Tribunale per minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile);

che manifestino disadattamento e/o disagio relazionale;

in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di allontanamento;

in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale dagli organi didattici competenti;

che devono reinserirsi nelle proprie famiglie dopo un periodo di allontanamento disposto dalle Autorità Giudiziarie;

portatori di handicap che manifestano disadattamento, trascuratezza morale e materiale e disagio relazionale;

in affido intra - familiare o etero familiare;

che vivono con difficoltà la fase di transito nell'età adulta

che vivono una fase di particolare fragilità che necessita di un accompagnamento al fine di superare tali difficoltà

Le prestazioni saranno definite nell'ambito di un progetto educativo personalizzato costruito assieme l'assistente sociale che diverrà responsabile e garante dell'azione educativa all'interno del più ampio scenario del progetto sociale.

Gli interventi in oggetto seppur personalizzati ed individualizzati nelle finalità costruite sulla base di una risposta efficace ed appropriata ai bisogni individuati per il singolo non devono necessariamente essere realizzati *ad personam* ma possono progettarsi interventi di gruppo al fine di promuovere maggiore efficacia ed economicità di tali azioni

#### Interventi educativi finalizzati ad assicurare il diritto di visita e relazione parentale

Tali interventi trovano il loro presupposto nei riferimenti normativi dell'Art. 9 della Convenzione dei Diritti dell'infanzia del 1989 e della L. 149 del 2001 dove viene sancito il diritto e il bisogno del minore di mantenere un rapporto con la famiglia d'origine anche se disfunzionale. Il diritto di visita e relazione con entrambe le figure genitoriali assume la valenza di un bisogno evolutivo che consente al bambino di dare un significato alle proprie origini, alla propria storia e alla propria identità ed evita il rischio di scissione costringendolo a vivere due vite parallele. La dimensione dell'incontro permette di arginare le scissioni coniugando il bisogno di protezione in un approccio di soste. La stanza dell'incontro definito anche "spazio neutro" consiste in uno spazio relazionale protetto dove l'operatore è chiamato a costruire le condizioni per un incontro e a garantire una presa in carico mirata a salvaguardare il diritto del bambino a ripristinare e/o mantenere una relazione con i propri genitori e con gli "altri adulti significativi", interrotta per difficoltà e/o conflittualità. L'intervento in "spazio neutro" si configura non solo come il realizzarsi di un contatto tra un adulto e un minore nel quale è prevista la presenza di una terza persona che deve assumere una funzione di sostegno o controllo ma come un intervento pedagogico che si propone di modificare comportamenti educativi e le relazioni di ruolo degli attori coinvolti. Partendo dal presupposto che il contesto degli interventi ha sempre una dimensione coatta, in quanto viene delineato e definito da parte dell'Autorità Giudiziaria, il servizio deve garantire l'attivazione di:

### *Spazio neutro tradizionale*

Teso ad intercettare e rispondere ai bisogni delle situazioni familiari che vedono:  
coppie divise con minore affidato ad un genitore;  
minore affidato ad un diverso nucleo familiare.

L'intervento si caratterizza come atto di passaggio con l'obiettivo di riconquistare una relazione parentale più funzionale permettendo gli incontri in uno spazio sereno e rassicurante dove risulta sospeso il conflitto e il giudizio favorendo il ricostruirsi delle responsabilità genitoriali. Il focus viene posto sul bisogno del bambino di veder salvaguardata la relazione affettiva ed educativa con entrambi i genitori come condizione che maggiormente garantisce una prospettiva di crescita sana e adeguata alla costruzione di un'identità adulta.

### *Spazio neutro protetto*

Teso ad intercettare e rispondere ai bisogni delle famiglie multiproblematiche e maltrattanti che richiedono interventi con significati diversi a seconda che si tratti di:  
famiglie che hanno concluso il percorso di valutazione.  
famiglie in fase di valutazione;  
sospetto maltrattamento o abuso sessuale.

### Interventi educativi nell'ambito delle unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali.

Tali interventi consistono nello svolgimento, esclusivamente su espressa e formale richiesta, di prestazioni educative da erogarsi presso il Centro Diurno Integrato Girasole, la Residenza Sanitaria Assistenziale Vittadini Terzaghi, nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata e dei diversi dispositivi previsti dalla normativa regionale.

L'Ente dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nella presente convenzione. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere garantito secondo le indicazioni dell'Azienda. L'orario dovrà comunque adeguarsi alle esigenze degli utenti.

Si precisa che l'ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l'accesso presso il domicilio dell'utente fino al momento in cui l'operatore lascia l'abitazione. In ogni caso l'operatore dovrà permanere presso il domicilio per 60 minuti.

Al centro dell'intervento di assistenza domiciliare si pone il Progetto Personalizzato redatto dal servizio sociale e frutto del lavoro di progettazione cui affluiscono i contributi di tutti gli attori coinvolti con l'utente, sotto la titolarità ed il controllo istituzionale dell'Azienda.

L'azione che ne segue risulta complessa e integrata e si sviluppa attraverso un processo dinamico di attuazione, verifica, aggiornamento e valutazione circolare e continuo.

Il servizio di assistenza domiciliare deve avere alcune caratteristiche imprescindibili:

- essere in grado di analizzare e comprendere i diversi bisogni dell'utente distinguendo tra bisogni espressi ed inespressi;
- essere rapido nelle risposte;
- dare garanzia di continuità nel tempo;
- rispettare il segreto professionale;
- mantenersi strettamente al proprio ruolo senza esulare dal proprio mandato istituzionale;
- avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti;
- mantenere una stretta collaborazione con gli operatori dell' Azienda;



- valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio in progetti di collaborazione tra pubblico e privato sociale;
- garantire una buona relazione d'aiuto tra operatore e utente.

Per assicurare le suddette caratteristiche occorrono:

- la valutazione, attraverso le capacità di osservazione degli operatori, del quadro relazionale della persona;
- la preparazione professionale degli operatori e la capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro dove "l'abbinamento operatore-utente" avviene anche in base alle caratteristiche proprie dell'utente e dell'operatore;
- la disponibilità di risorse e capacità professionali degli operatori;
- la disponibilità degli operatori a intraprendere percorsi formativi guidati e finalizzati all'acquisizione di particolari attitudini a svolgere le prestazioni richieste dall'utente;
- idonee competenze professionali ed attitudini individuali specifiche;
- continuità nel rapporto operatore-utente.

Proprio quest'ultima componente è un importante fattore per garantire un servizio di qualità, in quanto permette processi di identificazione anche dei diritti e dei doveri che intercorrono in una relazione professionale d'aiuto che deve salvaguardare il diritto dei cittadini ad esprimere e valutare la qualità percepita delle prestazioni ricevute.

L'AZIENDA si riserva, nel corso dell'appalto, ogni più ampia facoltà e diritto di apportare le variazioni che si rendessero necessarie in relazione alle esigenze espresse dall'utenza o alle variazioni della stessa, senza che l'appaltatore possa apporre eccezioni o vantare diritti o pretese di sorta.

#### **Art. 6 - La funzione di coordinamento**

Per garantire un servizio con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra l'appaltatore e la rete istituzionale e informale.

Il coordinamento deve realizzarsi sia a livello di sistema che a livello operativo.

Rispetto al sistema le funzioni di coordinamento sono assicurate dall'AZIENDA in un quadro caratterizzato da una collaborazione istituzionale.

A livello operativo la funzione di coordinamento dovrà essere garantita dall'appaltatore, sia all'interno della propria organizzazione che verso l'esterno, attraverso la costante presenza di idonee figure professionali di riferimento in posizione di responsabilità.

Il coordinatore deve essere in possesso del titolo di educatore professionale ovvero Laurea triennale in scienze dell'educazione, in educazione professionale e titoli equipollenti, o di comprovata esperienza professionale di almeno tre anni come coordinatore di un servizio analogo. Le generalità del coordinatore dovranno essere comunicate per iscritto all'AZIENDA prima dell'avvio del servizio. Il coordinatore sarà a disposizione della referente dell'AZIENDA, della Scuola, dei servizi specialistici e della famiglia per fornire informazioni su tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

In particolare per i servizi di cui al punto 5.1 il coordinatore si impegna a:

- attivare gli interventi di educativa scolastica sulla base delle indicazioni e della tempistica condivisi con la referente dell'AZIENDA;
- predisporre d'intesa con la referente dell'AZIENDA il programma complessivo degli interventi previsti per l'anno scolastico;
- redigere il piano di lavoro settimanale (c.d. turno) e darne comunicazione alla referente dell'AZIENDA;
- portare a conoscenza della referente dell'AZIENDA i contenuti del progetto educativo individualizzato;
- valutare, durante la fase di programmazione, l'opportunità di garantire la continuità tra educatore e alunno;
- comunicare telefonicamente entro la giornata alla Scuola e alla referente dell'AZIENDA le eventuali variazioni di orario e di educatore;
- comunicare immediatamente, telefonicamente, mezzo fax o posta elettronica, alla referente dell'AZIENDA qualsiasi evento che evidenzia elementi di criticità in ordine all'attività;
- partecipare alle verifiche programmate con la referente dell'AZIENDA per l'aggiornamento circa l'andamento dell'intervento;
- trasmettere in via ordinaria alla referente dell'AZIENDA una relazione sul caso redatta dall'educatore dopo il primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico;
- trasmettere alla referente dell'AZIENDA una relazione sul caso tutte le volte in cui la referente lo ritenesse necessario;
- presentare periodicamente (ogni anno) una sintetica relazione scritta sull'andamento complessivo della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti e comprensiva di eventuali proposte per il miglioramento del servizio stesso.
- partecipare agli incontri organizzati dalla referente dell'AZIENDA finalizzati alla programmazione nonché alla verifica del servizio e a creare occasioni per uno scambio di esperienze e la formulazione di proposte che potranno essere spunto per la realizzazione di percorsi formativi.

Tutti materiali e i documenti di cui al precedente comma dovranno essere trasmessi alla referente dell'AZIENDA su supporto informatico.


L'appaltatore garantisce inoltre:

- reperibilità tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale già concordato e comunicato alla referente dell'AZIENDA;
- incontri periodici con gli educatori per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto. Gli esiti di tali incontri dovranno essere portati a conoscenza della referente dell'AZIENDA.

Il compito principale del coordinatore è quello di supportare pedagogicamente l'équipe di lavoro e il singolo operatore nella gestione quotidiana delle attività educative ed animative al fine di sostenerne il processo motivazionale a garanzia della qualità degli interventi e dei risultati finali.

In particolare per i servizi di cui al punto 5.2 il coordinatore si impegna a:

- organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del progetto sociale elaborato dall'assistente sociale di riferimento e validato dalla referente dell'Azienda;



- attivare entro dieci giorni dalla richiesta d'intervento la presa in carico, fatte salve situazioni di emergenza rispetto alle quali il termine di attivazione potrà essere inferiore;
- garantire la continuità tra operatore e utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
- comunicare immediatamente, mezzo fax o posta elettronica, al referente dell'Azienda qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio;
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio;
- partecipare ai momenti di monitoraggio e alle verifiche programmate;
- produrre, su richiesta del referente dell'Azienda, relazioni scritte in ordine all'attività e agli sviluppi della situazione;

L'Ente garantisce inoltre diversi momenti di coordinamento interno alla propria organizzazione, quali:

- reperibilità del coordinatore tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale già concordato in precedenza e comunicato all'Azienda;
- incontro periodico tra il coordinatore e tutti gli operatori impegnati nel servizio di assistenza domiciliare allo scopo di renderli partecipi delle diverse problematiche incontrate nell'erogazione del servizio dai diversi gruppi e creare un'occasione per uno scambio di esperienze, motivazioni, emozioni, interrogativi e risposte;
- garantire la tempestività nella consegna al referente dell'Azienda delle relazioni prodotte.

L'appaltatore s'impegna altresì a garantire tutte le ulteriori attività a supporto della funzione di coordinamento interno ed esterno illustrate nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di gara.

#### **Art. 7 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale**

L'appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per ciascuna delle aree d'intervento. Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di personale tale da poter assicurare la copertura degli interventi richiesti dal capitolato garantendone altresì la completa esecuzione.

L'Appaltatore impiega i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel progetto presentato e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. Gli operatori dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondono dell'operato esclusivamente all'oro datore di lavoro ovvero l'Appaltatore.

Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra l'Azienda ed il personale dell'Appaltatore, il quale, con la stipula del contratto di appalto di servizio, solleva l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'appaltatore per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per l'AZIENDA in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. L'AZIENDA ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore dell'AZIENDA ai sensi del Regolamento EU 2016/679. Il personale dovrà:

- Attuare e rispettare quanto previsto dal piano assistenziale individuale, nonché seguire le indicazioni di lavoro fornite.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza.
- Sottoscrivere l'impegno al segreto professionale e diritto alla privacy dell'utente/famiglia presso l'ente aggiudicatario.
- Provvedere alla corretta e puntuale registrazione delle attività assistenziali e quant'altro richiesto e necessario per la verifica e valutazione dei casi.
- Rilevare e comunicare tempestivamente a chi di competenza ogni significativo problema o variazione emergente nella situazione socio assistenziale e sanitaria dell'ospite.
- NON accettare compensi di qualsiasi natura, da parte di utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.
- NON stipulare accordi privati extra orario lavorativo con ospiti e famigliari per eventuali prestazioni aggiuntive.
- Mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione ed alla correttezza, ai fini di ottenere un efficace lavoro di gruppo.

Gli operatori nello svolgimento delle loro funzioni devono rendere riconoscibile uno stile professionale: abbigliamento adeguato, tesserino di riconoscimento visibile.

L'AZIENDA si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'AZIENDA si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta da parte dell'Azienda. Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio. I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, nonché nel rispetto di quanto previsto in merito alla formazione obbligatoria.

#### **Art. 8 – Tesserino di riconoscimento**

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento preventivamente autorizzato dall'AZIENDA. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- ditta di appartenenza
- fotografia
- nome e cognome
- data di nascita
- data di assunzione
- qualifica

### **Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale**

L'appaltatore è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dall'AZIENDA;
- avvalersi di proprio personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL a cui attenersi è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente capitolato;
- nel caso di introduzione di nuovo personale, l'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, alla quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare con l'AZIENDA, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato; durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dall'AZIENDA per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell'Appaltatore;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando l'AZIENDA da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro. In particolare l'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
- concordare annualmente con l'AZIENDA un piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio appaltato;
- riconoscere al personale le ore utilizzate per partecipare ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione concordati con l'AZIENDA, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, né per i costi delle docenze/supervisioni, né per le ore del personale che ha partecipato ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione;

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

L'AZIENDA potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'AZIENDA ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni. L'AZIENDA non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'AZIENDA, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l'AZIENDA nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

#### **Art. 10 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro**

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'AZIENDA o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'AZIENDA documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere la suddetta documentazione al titolare della disponibilità giuridica dei luoghi ove svolge il servizio appaltato e a raccordare il proprio piano di sicurezza con quello del medesimo titolare.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con l'AZIENDA e coordinati con gli Istituti Scolastici ove si realizzano gli interventi.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro all'AZIENDA.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato. L'AZIENDA si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall'appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l'idoneità, potrà pretendere la sostituzione immediata. L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività. L'AZIENDA si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'AZIENDA, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 3.000,00= (tremila/00=) per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art.17. L'AZIENDA è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

#### **Art. 11 – Controlli**

L'AZIENDA potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dalla referente dell'AZIENDA, in contraddittorio con il coordinatore del servizio dell'appaltatore. L'AZIENDA potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. L'AZIENDA potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore. In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'AZIENDA informerà tempestivamente l'appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'AZIENDA avrà facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 17 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte", nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, l'AZIENDA avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che l'AZIENDA riterrà opportuna in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.

#### **Art. 12 – Responsabilità e garanzie**

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'AZIENDA sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo

ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs n. 50/2016.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'AZIENDA avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l'AZIENDA tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'AZIENDA o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'AZIENDA da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose e ai propri dipendenti, avente i limiti sotto indicati:

- massimale RCT non inferiore a € 10.000.000,00= (diecimilioni/00=) per sinistro;
- massimale RCT non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni /00=) per singola persona e/o cose;
- massimale unico RCO non inferiore a € 10.000.000,00= (diecimilioni/00=).

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'AZIENDA.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello *status quo ante*, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'AZIENDA sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.


### **Art. 13 – Forza maggiore**

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevisi comunque documentati.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.



Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 – Sciopero**

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio.

In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i. Sulla base di tale normativa in caso di proclamazione di sciopero l'Appaltatore aggiudicatario si impegna a garantire in accordo con l'azienda il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

#### **Art. 15 – Divieto di subappalto**

E' vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'AZIENDA per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

#### **Art. 16 – Pagamenti**

Le fatture dovranno essere inoltrate a mezzo mail in formato PDF all'indirizzo [fatture@assc.it](mailto:fatture@assc.it) ed intestate a: Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo – Via Fleming, 2 - 26841 Casalpusterlengo (LO), con l'indicazione dei servizi prestati, del centro di costo e del periodo di riferimento.

Entro il giorno 10 di ogni mese, l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dall'AZIENDA su supporto informatico e debitamente compilati. L'appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e autorizzati.

L'AZIENDA, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell'appaltatore dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell'AZIENDA dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'appaltatore, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'AZIENDA non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Le parti concordano che il tasso d'interesse da applicare all'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all'art. 1284 c.c.

L'appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all'AZIENDA gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Resta inteso che nel caso in cui durante il periodo di vigenza dell'appalto l'Azienda dovesse essere tenuta alla fatturazione elettronica o di aderire a tale sistema l'Appaltatore sarà tenuto a sua volta ad adeguarsi a tale impostazione.

#### **Art. 17 – Penalità**

Per ogni evento contestato di seguito elencato, si applicheranno ad insindacabile giudizio dell'AZIENDA sanzioni economiche proporzionali al grado di disservizio verificatosi, e in particolare:

- mancata presenza dell'operatore presso l'utente nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 50,00 a € 250,00 per ogni evento contestato; mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso l'utente: sanzione da € 50,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;
- comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;
- comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti in ragione della qualità dei servizi espletati: sanzione da € 200,00 a € 1000,00, per ogni evento contestato.

Oltre ai casi previsti dal primo comma e da altri specifici articoli del presente capitolato, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, l'AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 15 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l'AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 18 comma 3, lettera o), l'AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 18 fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall'AZIENDA e l'incameramento della cauzione definitiva.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'AZIENDA si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale dell'AZIENDA.

#### **Art. 18 – Clausola risolutiva espressa**

Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall'AZIENDA.


Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'AZIENDA di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'AZIENDA potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall'AZIENDA;
- c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
- d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente capitolato;
- f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato;
- j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- n) qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.;
- o) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;
- p) l'applicazione di n. 2 penali di valore pari ad €. 5.000,00= (cinquemila/00) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all'AZIENDA di richiedere la risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione, l'AZIENDA si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicataria inadempiente, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.

L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.



L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'AZIENDA all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

#### **Art. 19 – Stipulazione del contratto**

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Appaltatore sarà invitato a presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

1. i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1994.
2. la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste dal bando di gara e dal D.lgs. 50/2016;
3. polizza assicurativa R.C. nelle modalità previste al precedente art. 12;
4. il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 266, a pena di revoca dell'affidamento dell'appalto; tale certificazione dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto e, successivamente, ad ogni richiesta dell'Azienda;
5. l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso l'Ufficio Personale dell'Azienda per ciascun operatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
  - copia del contratto individuale di lavoro o documento equivalente
  - nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione; detta documentazione dovrà essere tenuta aggiornata per tutta la durata contrattuale (es. trasmissione bollettino versamento per rinnovo permesso di soggiorno)
  - curriculum e copia dei Titoli di Studio Professionali e delle eventuali iscrizioni ad Albi Professionali;

E fatto altresì obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, almeno 48 ore prima che lo stesso entri in servizio, la sopra elencata documentazione.

Il contratto verrà stipulato dopo la consegna della sopra citata documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente capitolato;
- l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria;

Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l'Azienda avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. L'Azienda avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente.

Ogni eventuale modifica al presente capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto e nel corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

L'esecuzione del contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte dell'Azienda della documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l'Azienda chiederà l'annullamento della aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati.

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'Azienda elegge domicilio presso la propria Sede Legale - Via Fleming, 2, 26841 Casalpusterlengo (LO); l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Sono a carico all'appaltatore tutte le spese attinenti alla stesura del contratto (scritturazione, bollo e registrazione secondo legge), nonché ove sia fatto ricorso al notaio su richiesta dell'appaltatore, le spese notarili. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese presenti e future che dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti.

#### **Art. 20 – Clausola D.lgs 231/2001**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente a norma del D.Lgs. 231/2001. L'AZIENDA informa di aver adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito internet dell'Azienda nonché il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elaborato sulla base della normativa di cui alla L. 190/12 e al D.Lgs. 33/13 che l'appaltatore dichiara di accettare e osservare.

Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Contratto, a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

Le Parti dichiarano di osservare le regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto. L'appaltatore mette a disposizione dell'Azienda i documenti eventualmente adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Nei casi più gravi la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

#### **Art. 21 – Lotta contro il lavoro clandestino**

Per l'esecuzione dei servizi, l'appaltatore dichiara che il proprio personale, nonché il personale dei suoi eventuali subappaltatori, assegnato all'esecuzione dei servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.

L'appaltatore dichiara, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale.

Peraltro nell'ipotesi in cui l'appaltatore e/o suoi eventuali Subappaltatori abbiano l'intenzione di ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire i servizi, l'appaltatore garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso l'Azienda.

L'appaltatore si obbliga ad ottenere da eventuali Subappaltatori le dichiarazioni, le certificazioni e i titoli di soggiorno previsti dal presente articolo rilasciandole, anche a semplice richiesta dell'Azienda.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell'Azienda di risolvere in ogni caso il Contratto.

#### **Art. 22 – Foro**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.

#### **Art. 23 – Disposizioni finali**

L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. L'appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al del Regolamento EU 2016/679 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore ha l'obbligo di adeguarsi e osservare e far osservare altresì le norme in tema di tutela della riservatezza che dovessero venire introdotte nell'ordinamento giuridico durante il periodo di vigenza dell'appalto.

L'appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.

#### **Art. 24 - Accettazione del capitolato**

Il presente capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente capitolato, composto da n. 24 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

Data e luogo

firma del Legale Rappresentante e timbro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_